SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 159**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 luglio 1995, n. 271.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto

del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante puo dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni).* — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato *A*, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo).* — *1.* Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e

successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali).* — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'ANPA;

b) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

c) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

d) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

f) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, ai soli fini degli aspetti legati alla tossicità delle sostanze.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica*). — *1*. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti.».

Art. 14.

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

Art. 15.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Aggiornamento normativa tecnica*). — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 16.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Ispezioni*). — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza.

Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

Art. 18.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Aggiornamento del rapporto di sicurezza*). — *1*. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 19.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno e autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica sarà definita con successivo provvedimento nell'ambito del riordino del Ministero dell'ambiente. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 21.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, effettuata di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Art. 22.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* (*Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali*). — *1.* Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente, che lo approva, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.».

2. I piani di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 24.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Deroghe)*. — *1.* Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10.».

2. Sono differiti al 31 agosto 1995 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

Art. 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO *A*
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

<u>Ente compilatore</u>

...../........../........../....
(N. Progressivo)

(Comune-USL-ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne .... / .... / .... / ....
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ______
(telefono)

______
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ______

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ______

______
(telefono) (indirizzo)

______
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

______

Ente/Ufficio ______

______
(telefono) (indirizzo)

______
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______

Sezione 3

(data)

..../......../......../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ____________________

(ragione sociale)

____

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI	QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

.../.. .../...../...
(N. Progressivo)

Evento Iniziale		Condizioni			
Incendio	si no	localizzato	0	in fase liquida	0
				in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si no	confinata			0
		non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si no	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
		in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. .../ ...../...
(N.Progressivo)

----

es. liberazione di sostanze tossiche per
ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco)
onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le
eventuali misure aggiuntive prescritte

----

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza;
serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif.
par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

..../.... ..../ ...../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

95G0311

DECRETO-LEGGE 7 luglio 1995, n. 272.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).* — *1.* I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art. 4.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 5.

Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Art. 6.

Interessi su depositi e conti dello Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Art. 7.

Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite società partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 9.

Art. 8.

Operazioni di «Prestito titoli»

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

Art. 9.

Monete commemorative o celebrative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Art. 10.

Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Art. 11.

Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 9.

Art. 12.

Gabinetti dei Ministri

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 puo essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Art. 13.

Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima».

Art. 14.

Fondi delle prefetture

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,».

Art. 15.

Ente «Colombo '92» in liquidazione

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i)*, della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Ordona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ordona (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ordona (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ordona (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 aprile 1995, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1659/13.4/Gab. del 27 aprile 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ordona (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Di Bari.

Roma, 3 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Dolianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Dolianova (Cagliari) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Luisella Lacu;

Considerato che, in data 6 aprile 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dolianova (Cagliari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dolianova (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Luisella Lacu.

Il citato amministratore, in data 6 aprile 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della revoca, da parte del sindaco, delle deleghe conferite a due assessori, rispettivamente in data 2 gennaio 1995 e 13 marzo 1995, e delle successive dimissioni di altri due componenti la giunta in data 6 aprile 1995, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Bruno Corda, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dolianova (Cagliari).

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal Velino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Casal Velino (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Correale;

Considerato che, in data 28 aprile 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal Velino (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casal Velino (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Correale.

Il citato amministratore, in data 28 aprile 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della mancata nomina del vice sindaco e dei componenti della giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Salerno, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Attanasio, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casal Velino (Salerno).

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3928

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Sava.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sava (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sava (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCALFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sava (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 maggio 1995, da dodici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2218/13.12/Gab. del 4 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sava (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Mariani.

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3929

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Santadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santadi (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge e della precedente decadenza dalla carica di un altro componente il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santadi (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ivo Deidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santadi (Cagliari), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 e 20 aprile 1995, da dieci consiglieri, che si aggiungono alla precedente decadenza dalla carica di un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9500342/13/Gab. del 22 aprile 1995, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santadi (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ivo Deidda.

Roma, 3 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3930

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Corte de' Frati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Corte de' Frati (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dall'intero corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corte de' Frati (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Giuseppa Gargano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corte de' Frati (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 maggio 1995, dall'intero corpo consiliare.

Il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1511/13.2A/Gab. del 20 maggio 1995, la sospensione con la conseguente nomina del commissario straordinario.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corte de' Frati (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Giuseppa Gargano.

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3931

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1995.

Modificazioni ed integrazioni al decreto n. 239 del 5 aprile 1995 recante: «Ulteriore conferimento di incarico di commissario delegato per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché delle attività di bonifica ambientale di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989». (Decreto n. 4/023/340 Emer.).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1995, n. 78 di delega di funzioni in materia di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Franco Barberi;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile con il quale è stata dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali è stato nominato commissario straordinario *ad acta* il dott. Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate;

Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 1991, la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri;

Vista l'ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista l'ordinanza 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonché delle connesse attività di bonifiche ambientali;

Visto il decreto n. 868 del 13 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Moris Bonacini, è stato nominato commissario delegato per l'espletamento delle attività di cui sopra l'assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia Romagna, dott. Vittorio Pieri;

Visto il decreto n. 239 di repertorio in data 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1995, con il quale, in sostituzione del dott. Vittorio Pieri, è stato nominato commissario delegato, per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong nonché delle attività di bonifica ambientale di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, il sig. Giorgio Frabboni;

Vista la nota n. 3/Comm. prodotta da quest'ultimo in data 18 aprile 1995 con la quale è stato richiesto un incontro urgente per valutare gli aspetti operativi connessi alle attività conferitegli, con particolare riferimento alle procedure ed alle modalità di accreditamento dei fondi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto n. 239 appena citato;

Visto che, in accoglimento di detta istanza, si è tenuta, in data 4 maggio 1995, presso il dipartimento della protezione civile una riunione durante la quale sono stati posti in discussione i seguenti problemi:

1) quali procedure adottare per l'accantieramento dei nuovi lavori di bonifica e, specificamente, se possono aver valore le procedure già attivate dal precedente

commissario con il già disposto conferimento ad enti ed aziende pubbliche dell'incarico per il completamento degli interventi stessi;

2) come risolvere il problema degli interessi passivi maturati per ritardati pagamenti, durante la gestione del precedente commissario;

3) su quali fondi imputare le spese di gestione maturate e maturande per le attività di smaltimento rifiuti provenienti via mare e per le ulteriori opere di bonifica;

4) dove, altresì, imputare i costi dei progetti dei lavori integrativi di bonifica;

5) quali procedure adottare per accreditare sulla contabilità del commissario delegato il finanziamento di L. 2.900.000.000 disposto con decreto n. 239 del 5 aprile 1995;

6) in quale misura determinare l'onorario del commissario delegato;

Visto che nella riunione stessa sono state individuate, ai problemi su esposti le seguenti soluzioni:

1) trattandosi di completamento di opere, restano efficaci le procedure attivate nella precedente gestione commissariale ed, in specie, hanno valore le ordinanze numeri 21, 22 e 23 del 10 giugno 1994 del commissario Vittorio Pieri;

2) la spesa per gli interessi passivi potrà gravare sugli stanziamenti concessi e già accreditati sulla contabilità speciale del commissario dopo che questi abbia specificato i motivi che hanno causato gli interessi stessi, evidenziando che non esistono comportamenti omissivi da parte dell'agente preposto alla gestione;

3) e 4) anche le spese di gestione relative alle attività residuali degli interventi di smaltimento nonché al completamento delle bonifiche ambientali, compresi i costi dei progetti per il completamento delle bonifiche, potranno gravare sugli stanziamenti di cui al punto 2);

5) esistendo sul fondo di contabilità speciale del commissario residui stanziamenti, sufficienti per soddisfare le esigenze di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), non sarà più necessario procedere all'accreditamento della somma di L. 2.900.000.000 di cui al citato decreto n. 239 del 5 aprile 1995;

6) l'onorario da corrispondersi al commissario delegato Giorgio Frabboni, in ragione di L. 3.000.000 mensili, avrà anch'esso imputazione sulle somme già accreditate sulla contabilità speciale;

Vista la nota 2382/023/340 Emer. del 16 maggio 1995, indirizzata, in tal senso, dal Dipartimento della protezione civile, al commissario delegato Giorgio Frabboni;

Vista la nota di riscontro n. 6 comm. del 21 maggio 1995 con la quale il suddetto commissario delegato esprime parere positivo alle soluzioni individuate;

Vista, altresì, la nota del presidente dell regione Emilia Romagna del 3 maggio 1995 di conferma dell'incarico del sig. Giorgio Frabboni;

Ritenuto conseguentemente di dover emettere un provvedimento di modifica ed integrazione al decreto n. 239 del 5 aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 239 del 5 aprile 1995 viene così modificato ed integrato:

«2. Per quanto attiene al completamento delle bonifiche di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, al pagamento degli interessi passivi già maturati ed attinenti ai lavori di bonifica già svolti, alle spese di gestione relative alle attività residuali degli interventi di smaltimento nonché al completamento delle bonifiche ambientali, compresi i costi dei relativi progetti, il commissario delegato sig. Giorgio Frabboni utilizzerà le somme ancora disponibili ed accreditate sulla contabilità speciale intestata ai commissari *ad acta* di cui al precedente comma, restituendo, al termine della gestione commissariale, le eventuali economie al dipartimento della protezione civile.

3. Il commissario delegato specificherà i motivi che hanno causato gli interessi di cui al precedente comma, evidenziando che non esistono comportamenti omissivi da parte dell'agente preposto alla gestione.

4. Per il completamento della attività di bonifica restano efficaci le procedure già attivate nella precedente gestione commissariale ed, in specie, hanno valore le ordinanze numeri 21, 22 e 23 del 10 giugno 1994 del commissario Vittorio Pièri».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto n. 239 del 5 aprile 1995 viene così modificato:

«1. La definizione delle attività amministrativo-contabili relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti traportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché il completamento delle attività di bonifica delle Scarpate autostradali piacentine, dello stabilimento ex Zamorani di Sissa (Parma), della discarica di Cornocchio (Parma) di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989 dovranno avvenire nel termine di otto mesi decorrenti dalla data del presente decreto.

2. Al commissario delegato verrà corrisposto, per l'espletamento dell'incarico conferitogli con il decreto n. 239 già citato e per il periodo di cui al precedente comma, un compenso di L. 3.000.000 lorde mensili con imputazione sulle somme già accreditate sulla contabilità speciale».

Art. 3.

1. Continuano ad avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2, comma 1; all'art. 3 del decreto n. 239 del 5 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile
BARBERI

95A3932

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1995.

Autorizzazione alla CESI S.p.a., in Milano, al rilascio della certificazione per talune macchine ricadenti nella direttiva CEE n. 89/392.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società CESI - Centro ettrotecnico sperimentale italiano S.p.a., con sede in via Rubattino, 54 - 20134 Milano, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità, della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società CESI S.p.a. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE e che risulta accreditata dal Sinal al n. 0030 e dal Sincert al n. 018B;

Decreta:

Art. 1.

1. La società CESI S.p.a. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV, parte B, delle direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1) dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici);

2) blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani;

3) shermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società CESI S.p.a. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione è valida fino all'emanazione delle disposizioni attuative delle direttive CEE n. 89/392, n. 91/368, n. 93/44 e n. 93/68.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A3937

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 giugno 1995.

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrogen».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 1994, con il quale e stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eritrogen» nelle seguenti preparazioni e confezioni:

«1000» (1 flacone di liofilizzato da 1000 unità + 1 fiala solvente da ml 1) AIC n. 027295017;

«2000» (1 flacone di liofilizzato da 2000 unità + 1 fiala solvente da ml 2) AIC n. 027295029;

«5000» (1 flacone di liofilizzato da 5000 unità + 1 fiala solvente da ml 5) AIC n. 027295031;

rilasciata alla Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone;

Vista l'ordinanza n. 2734/1994 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1ª-*bis*, che ha accolto la richiesta di revoca del predetto decreto 10 ottobre 1994;

Vista l'ordinanza n. 407/1995 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1ª-*bis*, con la quale è respinta la revoca della suddetta ordinanza n. 2734/1994;

Vista la nota del 23 maggio 1995, con la quale la Società Boehringer Mannheim GmbH ha trasmesso copia della sentenza n. 1281/1995 della corte d'appello di Milano che ha revocato l'inibitoria, pronunziata dal tribunale di Milano con sentenza n. 11094/1993, contro la società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. (rappresentante della Boehringer Mannheim GmbH) ed ha comunicato di aver nominato, quale concessionaria per la vendita in Italia, la propria rappresentante Boehringer Mannheim Italia S.p.a. in luogo della società Pieffe Depositi S.a.s.;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrogen», nelle seguenti preparazioni e confezioni:

«1000» (1 flacone di liofilizzato da 1000 unità + 1 fiala solvente da ml 1) AIC n. 027295017;

«2000» (1 flacone di liofilizzato da 2000 unità + 1 fiala solvente da ml 2) AIC n. 027295029;

«5000» (1 flacone di liofilizzato da 5000 unità + 1 fiala solvente da ml 5) AIC n. 027295031,

adottato in data 10 ottobre 1994, nei confronti della società Boehringer Mannheim GmbH, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., è revocato.

Art. 2.

La specialità medicinale è ora commercializzata dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., in luogo della società Pieffe Depositi S.a.s.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A3938

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 luglio 1995.

Rinvio dei termini di entrata in vigore dei decreti ministeriali del 6 e 7 aprile 1995 concernenti rispettivamente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94, e il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Considerate le difficoltà rilevate dall'utenza circa l'applicazione delle disposizioni dei citati decreti del 6 e 7 aprile 1995 alla data prevista di entrata in vigore degli stessi;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di rinvio dei termini di entrata in vigore dei citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni dei decreti ministeriali 6 aprile 1995 e 7 aprile 1995, citati nelle premesse, entreranno in vigore il 9 ottobre 1995.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il direttore della divisione: LASCO

95A3935

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

ORDINANZA 4 luglio 1995.

Approvazione del prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale dei soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visti gli articoli 1 e 2, comma secondo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale che i soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno su tutte le testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254.

Roma, 4 luglio 1995

Il Garante: SANTANIELLO

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL ....
da pubblicare ai sensi dell'art.2, comma secondo, del D.L. 28 giugno 1995, n.254.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:		
- RICAVI DELLA VENDITA DI COPIE	(1)	
di cui per abbonamenti	(2)	
-RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI	(3)	
di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità	(4)	
COSTI PER SERVIZI:		
- LAVORAZIONI PRESSO TERZI	(5)	
- AGENZIE DI INFORMAZIONE	(6)	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

(1) Indicare i ricavi per la vendita delle copie della/e testata/e edita/e indipendentemente dalle modalità (abbonamento, vendita in edicola ecc.), al netto degli aggi di distribuzione e rivendita.

(2) Indicare la quota dei ricavi sub (1) derivanti esclusivamente dalla vendita delle copie per abbonamenti.

(3) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia della pubblicità (locale, nazionale, commerciale, finanziaria e di servizio).

(4) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi per qualunque tipologia di pubblicità, sulla/e testata/e edita/e effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.

(5) Indicare i costi per lavorazioni eseguite da terzi relativi all'attività editoriale (lavorazioni tipografiche varie, ecc.).

(6) Indicare i costi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di agenzie di informazione.

95A3963

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in matematica»;

Viste le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale e le delibere di adeguamento di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 93 al 99 compresi nel capo V riguardanti la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - corso di laurea in matematica sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Corso di laurea in matematica

Art. 93. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico a carattere formativo di base ed in un successivo biennio articolato in indirizzi di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno). I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi (quattro al terzo e tre al quarto).

Sono istituiti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Art. 94.

BIENNIO DI BASE.

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria», «fisica generale» constano ciascuno di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a dimostrare, tramite un colloquio, da sostenere prima dell'iscrizione al terzo anno, e con modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo e i corsi scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 95.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

Per favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi di laurea, tutti gli insegnamenti del secondo biennio sono divisi in due moduli di eguale estensione e durata.

Dietro motivata richiesta dei docenti interessati, il consiglio di facoltà sentito il parere del consiglio di corso di laurea, può deliberare che due moduli semestrali siano accorpati in un unico corso annuale. In mancanza di modifiche tali delibere si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno. Gli estremi della delibera verranno riportati nel manifesto degli studi.

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Ogni modulo ridotto ha un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito, approvato, nell'ambito della programmazione didattica, dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio di facoltà.

Nei piani di studio degli studenti possono essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

Non è ammessa in alcun caso la iterazione di un modulo ridotto o di una annualità.

I programmi dei moduli ridotti sono oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Devono essere obbligatoriamente seguiti da parte dello studente quattro moduli ridotti tra i seguenti insegnamenti:

1) istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni);

2) istituzioni di geometria superiore (con esercitazioni);

3) istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni);

4) istituzioni di algebra superiore (con esercitazioni);

5) logica matematica (con esercitazioni);

di cui almeno un modulo in ciascuno dei primi tre insegnamenti.

Indirizzo generale.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) algebra superiore, geometria superiore;

B) analisi superiore;

C) analisi numerica (con esercitazioni di laboratorio) calcolo delle probabilità e fisica matematica.

A questo scopo potranno essere utilizzati gli ulteriori moduli ridotti degli insegnamenti di «istituzioni di analisi superiore», «istituzioni di algebra superiore», «istituzioni di geometria superiore» e «istituzioni di fisica matematica», l'insegnamento di «istituzioni di analisi superiore» si considera appartenente al gruppo *B)*; gli insegnamenti di «istituzioni di algebra superiore» e di «istituzioni di geometria superiore» si considerano appartenenti al gruppo *A)*; e l'insegnamento di «istituzioni di fisica matematica» si considera appartenente al gruppo *C)*.

I rimanenti quattro moduli sono a scelta dello studente secondo le norme precedentemente fissate.

Indirizzo didattico.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, cinque moduli ridotti nel seguente gruppo *D)*, e due moduli ridotti nel seguente gruppo *E)*:

D) didattica della matematica;
logica matematica (con esercitazioni);
matematiche complementari (con esercitazioni);
storia della matematica:
matematiche complementari da un punto di vista superiore (con esercitazioni).

E) calcolo delle probabilità;
analisi numerica (con esercitazioni di laboratorio);
statistica matematica;
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni di laboratorio);
fisica matematica.

A questo scopo potrà essere utilizzato nel gruppo *E)* per fisica matematica un ulteriore modulo ridotto dell'insegnamento di istituzioni di fisica matematica.

I rimanenti tre moduli sono a scelta dello studente secondo le norme precedentemente fissate.

Indirizzo applicativo.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, tre moduli ridotti nel seguente gruppo:

F) analisi numerica (con esercitazioni di laboratorio);
calcolo delle probabilità;
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni di laboratorio);
ricerca operativa,

e tre moduli del gruppo:

G) statistica matematica;
metodi di approssimazione;
fisica matematica;
meccanica superiore.

A questo scopo potrà essere utilizzato nel gruppo *G)* per fisica matematica e meccanica superiore un ulteriore modulo ridotto di istituzioni di fisica matematica.

I rimanenti quattro moduli sono a scelta dello studente secondo le norme precedentemente fissate.

Il presente statuto entra immediatamente in vigore per i quattro anni del corso di laurea.

Art. 96.

CORSI OPZIONALI.

I corsi a scelta dello studente possono essere scelti fra quelli indicati negli elenchi precedenti, o dal seguente elenco:

algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra della logica;
algebra lineare;
algoritmi e strutture dati;
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi non lineare;
automi e linguaggi formali;
basi di dati e sistemi informativi;
biomatematica;
calcoli numerici e grafici;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo delle variazioni;
calcolo parallelo;
cibernetica;
elaborazione dell'informazione non numerica;
equazioni differenziali;
equazioni differenziali della fisica matematica;
equazioni differenziali ordinarie;
filosofia della matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
fisica superiore;
fisica teorica;
fondamenti dell'informatica;
fondamenti di matematica;
funzioni speciali;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria differenziale;
grafi e reti di flusso;
informatica;
informatica teorica;
istituzioni di analisi numerica;
istituzioni di fisica teorica;
linguaggi formali e compilatori;
istituzioni di logica matematica;
linguaggi di programmazione;
linguistica matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi di analisi numerica;
metodi di approssimazione;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi formali dell'informatica;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per le applicazioni;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
metodi per il trattamento dell'informazione;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
operatori differenziali;
ottimizzazione;
processi stocastici;
programmazione matematica;
propagazione ondosa;
relatività;
sistemi dinamici;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi;
spazi analitici;
storia dell'insegnamento della matematica;
strutture informative;
strutture algebriche ordinate;
strutture algebriche;
tecniche di simulazione;
teoria algebrica dei numeri;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
teoria degli automi;
teoria degli insiemi;
teoria dei giochi;
teoria dei grafi;
teoria dei gruppi;
teoria dei linguaggi;
teoria dei linguaggi formali;
teoria dei modelli;
teoria dei numeri;
teoria dell'affidabilità;
teoria della programmazione;
teoria della ricorsività;
teoria della code;
teoria delle decisioni;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli;
teorie relativistiche;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale;
topologia generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 10 aprile 1995

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A3940

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 28 giugno 1995, n. 76/95.

Interventi per la formazione e l'occupazione nelle regioni del Centro Nord. Programma operativo multiregionale 940029/I/3. Quadro comunitario di sostegno obiettivo 3 1994/1999. Decisione Commissione n. C (94) 3495 del 15 dicembre 1994.

1. Premessa

Attraverso la presente circolare si vogliono delineare gli obiettivi e le modalità generali di accesso al Programma operativo n. 940029/I/3 "Interventi per la Formazione e l'occupazione" deciso dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione n. C (94) 3495 del 15/12/94, ed adottata nel quadro di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 2081, 2082 e 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 193 del 31 luglio 1993.
Nel rispetto di quanto previsto nel Q.C.S dell'Obiettivo 3 (Decisone CE n. C (94)1417 del 5.8.94) e nel Programma Operativo, considerate le disposizioni della legge quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978 n. 845 e dell'art. 9 della legge 19 luglio 1993 n. 236, si stabilisce quanto di seguito indicato.

2. Obiettivi e struttura del Programma Operativo

Il Programma Operativo multiregionale a titolarità del Ministero del Lavoro "Interventi per la Formazione e Occupazione" , ha l'obiettivo di dare il massimo

impulso alle politiche di allargamento della base occupazionale nelle Regioni italiane non interessate dall'Obiettivo 1, con riguardo sia ai problemi di primo inserimento dei giovani nel mercato del lavoro sia di reintegrazione delle principali categorie di lavoratori penalizzati dai processi di espulsione di manodopera dalle organizzazioni produttive.

La presente circolare riguarda i primi 4 Assi del POM, ad esclusione dell'Asse 5 "Rafforzamento sistemi"

Asse 1 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati di lunga durata o esposti alla disoccupazione di lunga durata

Asse 2 - Rafforzamento della formazione iniziale ed inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

Asse 3 - Integrazione o reintegrazione su mercato del lavoro degli esclusi sociali

Asse 4 - Promozione della pari opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro

3. Azioni ammissibili

Sono considerate ammissibili,secondo quanto indicato nel testo del programma e più avanti specifica al punto 5, le seguenti tipologie di azioni:

.Orientamento e preformazione
.Formazione
.Aiuti alla mobilità
.Aiuti all'occupazione

4. Articolazione del Programma e destinatari degli interventi

La presente circolare fa riferimento agli Assi 1, 2, 3 e 4 del Programma

Asse 1 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati di lunga durata o esposti alla disoccupazione di lunga durata

Potranno essere proposte iniziative volte alla formazione di disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata, distinti per Subassi ed eventualmente per Misura, che:

1.1. non posseggono un titolo di studio o una qualifica professionale

1.2. sono in possesso di un titolo di studio "debole", inadeguato a garantire un inserimento lavorativo permanente

1.3. sono disoccupati in senso stretto, come lavoratori autonomi o titolari di attività nei diversi settori economici

1.4. sono in Cassa Integrazione Guadagni a zero ore o iscritti nelle liste di mobilità.

Nell'ambito di questi Assi sono previste le seguenti tipologie di intervento formativo:

" Formazione per le fasce a maggior rischio di esclusione ed espulsione dal mercato del lavoro", ovvero:

. formazione di base, compresa la qualificazione iniziale
. riqualificazione
. avviamento verso lavori socialmente utili
. riconversione e riqualificazione professionale.

Gli interventi formativi ,proposti in attuazione di accordi programmatici tra i soggetti titolari degli interventi, le Regioni e gli Enti locali e le Istituzioni responsabili della gestione delle politiche del lavoro sono prioritari, e in particolare quelli riguardanti i disoccupati dei quali è previsto l'inserimento in lavori socialmente utili .

Asse 2 - Rafforzamento della formazione iniziale ed inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

Nell'Asse 2 potranno essere proposte iniziative volte alla formazione di giovani sino a 25 anni:

2.1 in uscita dalla scuola dell'obbligo o espulsi dal sistema scolastico o apprendisti

2.2 in possesso di qualifica professionale, diplomati iscritti a corsi universitari di diploma e/o laurea breve (per attività di formazione a carattere professionalizzante e/o finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro), laureati (quest'ultimi fino all'età massima di 27 anni) o frequentanti gli ultimi anni degli Istituti Professionali di Stato ed Istituti Tecnici di Stato.

Ai destinatari sopra indicati sono rivolti interventi di

. orientamento e preformazione
. formazione
. formazione per l'autoimpiego e per la costituzione di nuove imprese all'interno di un quadro programmatico coordinato dalla Soc. per l'Imprenditorialità giovanile
. formazione professionalizzante attraverso corsi di Diploma Universitario o di "laurea breve" nei settori ingegneristico,tecnico-scientifico e del terziario avanzato

Asse 3 - Integrazione o reintegrazione sul mercato del lavoro degli esclusi sociali

Nell'Asse 3 si propone di intervenire nei confronti di:

3.1. Disoccupati in età avanzata, disoccupati indigenti soprattutto nelle classi di età centrali e lavoratori in uscita dalle liste di mobilità per decorrenza dei termini di permanenza,

con interventi di:

. formazione di base
. riqualificazione
. avviamento verso i lavori socialmente utili

Gli interventi formativi ,proposti in attuazione di accordi programmatici tra i soggetti titolari degli interventi, le Regioni e gli Enti locali e le Istituzioni responsabili della gestione delle politiche del lavoro sono prioritari, e in particolare quelli riguardanti i disoccupati dei quali è previsto l'inserimento in lavori socialmente utili.

Asse 4 - Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro

Nell'Asse 4 potranno essere proposte iniziative volte alla formazione di donne disoccupate e inoccupate:

4.1 che non dispongono di qualifiche professionali

4.2 che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di prolungata assenza

4.3 in possesso di diplomi difficilmente spendibili sul mercato del lavoro

Ai destinatari sopra indicati sono rivolti interventi di:

. riqualificazione e/o qualificazione
. sensibilizzazione nei confronti delle strutture preposte all'offerta formativa e alla gestione del mercato del lavoro
. qualificazione specifica
. avviamento verso i lavori socialmente utili
formazione professionalizzante attraverso corsi di Diploma Universitario o di "laurea breve" nei settori ingegneristico,tecnico-scientifico e del terziario avanzato

5. Durata

La durata indicativa delle iniziative e' prevista come segue:

Le attivita' di formazione di cui ai Subasse 1.1, 1.2 , 1.3 e 1.4 potranno avere la durata indicativa di :
700 ore per la qualificazione, riqualificazione e riconversione della professionalita'

Le attivita' di formazione di cui al Subasse 2.1 potranno avere una durata indicativa di 1000 ore.

Le attivita' di formazione di cui al Subasse 2.2 potranno avere una durata indicativa di 1000 ore.

Le attivita' di formazione di cui al Subasse 3.1. potranno avere una durata indicativa di 500 ore.

Le attivita' di formazione di cui al Subasse 4.1 potranno avere una durata indicativa di 800 ore.

Le attivita' di formazione di cui al Subasse 4.2 potranno avere una durata indicativa di 600 ore.

Le attivita' di formazione di cui al Subasse 4.3 potranno avere una durata indicativa di 800 ore.

- Gli interventi che contemplano attività di orientamento, preformazione, avviamento al lavoro, comprendendo anche il sostegno al reddito , si sviluppano su un arco di tempo maggiore di quello richiesto dalla semplice attività di formazione professionale.

I progetti, in ogni caso , non potranno avere una durata superiore a 12 mesi.

6. Soggetti proponenti

Potranno presentare progetti :

. Enti di formazione

Istituti di istruzione all'interno di un programma coordinato dal Ministro della Pubblica Istruzione

Organismi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori, anche congiuntamente, ed enti bilaterali

. Università, istituti culturali e di ricerca e consorzi Università-impresa all'interno di un programma coordinato dalla Conferenza dei Rettori.

. Imprese e loro consorzi

. Enti Pubblici

. Comuni e loro consorzi,

Le Agenzie per l'Impiego, o Agenzie del Lavoro, possono proporre progetti quadro da sottoporre all'approvazione del MLPS e successivamente predisporre bandi per la presentazione di progetti che verranno singolarmente esaminati e approvati dal Nucleo di valutazione del MLPS.
I progetti quadro delle Agenzie per l'Impiego , o delle Agenzie del Lavoro, e i progetti presentati da Comuni e loro Consorzi saranno preventivamente concertati con le Regioni interessate.

7. Requisiti di ammissibilità

L'ammissibilità dei progetti sarà riscontrata preventivamente in relazione ai seguenti elementi:

. completezza della documentazione
. indicazione dell'asse di riferimento e dei destinatari previsti
. indicazione delle modalità di cofinanziamento
. multiregionalita per iniziative previste in più Regioni o per soggetti provenienti da più Regioni o per il previsto trasferimento di conoscenze ed esperienze tra Regioni diverse.

I progetti che non hanno caratteristiche multiregionali devono rispondere al requisito dell'interesse nazionale inteso come :

progetti formativi che discendano da accordi di governo con organizzazioni datoriali, sindacali , grandi imprese;

. progetti formativi che siano parte integrante di iniziative nazionali , come quelle relative al settore siderurgico, pur essendo, eventualmente, localizzati in una singola Regione;

. iniziative promosse dalle Agenzie per l'Impiego e del Lavoro, nell'ambito di progetti quadro concertati con le Regioni interessate.

.iniziative connesse con i lavori socialmente utili

8. Priorita'

Per tutti gli Assi verranno considerati prioritari i progetti che abbiano:

- rispondenza alle esigenze di lotta alla disoccupazione e in riferimento:

ad iniziative discendenti da impegni di governo,in particolare per i lavori socialmente utili
. a programmi aziendali di assunzione per le professionalità previste
. al settore socio-economico di riferimento
. al sostegno diretto e indiretto alla creazione di nuove imprese
. al riequilibrio tra offerta e domanda di lavoro nel contesto territoriale dell'iniziativa
. all'inserimento al lavoro di fasce di soggetti deboli

Nell'ambito dell'Asse 2 saranno considerati prioritari i progetti che fanno riferimento ai seguenti settori:

. servizi legati al disinquinamento ambientale e allo smaltimento dei rifiuti
servizi legati alle infrastrutture sociali, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione
. servizi legati alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
. servizi socio-assistenziali soprattutto nel comparto dei servizi municipali.

Per il Subasse 2.2 si prevede la definizione concertata delle priorita' da parte di: MLPS, Regioni, Università e Ministero della Pubblica Istruzione.

9. Costi ammissibili

Per quanto concerne l'ammissibilita' dei costi e per i costi massimi si fa riferimento all' apposita Circolare del MLPS

10. Valutazione e selezione dei progetti

Il Ministero provvederà alla selezione di progetti, presentati secondo le prescrizioni del Formulario, secondo i seguenti criteri:

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità
- rispondenza alle priorità indicate per i diversi Assi;
- il livello di qualità organizzativa e didattica, con riferimento in particolare:

. alla progettazione dell'iniziativa e alla sua coerenza interna
. alle modalità previste per la realizzazione dell'iniziativa
. alle risorse professionali e tecniche da impegnare
- alla presenza di dispositivi di autovalutazione dei progetti

-congruità dei risultati previsti, rispetto alle risorse che si prevede di impegnare
- collegamento con interventi previsti da altri Programmi Operativi e Iniziative Comunitarie;
- eventuale partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori (nella misura minima del 10%);
- caratteristiche del soggetto proponente, in termini di esperienza nel settore, di dotazione di infrastrutture e strutture, di personale, di capacita' organizzativa, di apparecchiature idonee.

I progetti , dopo segnalazione di priorita' della Regione, verranno valutati, selezionati e , se del caso, approvati dal MLPS .Per i corsi che prevedono il rilascio di una qualifica, le Regioni interessate per territorio provvederanno all'autorizzazione per l'avvio delle attivita'.

Il Ministero ha 2 mesi di tempo per approvare i progetti presentati, comunicando tempestivamente l'esito della selezione al soggetto proponente.

11. Finanziamento

Le iniziative saranno finanziate come segue:

. il 45% a carico del Fondo Sociale Europeo
. il restante 55% a carico di contributi nazionali, pubblici e privati.

Il contributo nazionale pubblico sarà anche garantito ,nella misura massima possibile, dagli Enti Pubblici e dai fondi nazionali erogati dall'Inps per il trattamento di CIG a zero ore e di mobilità, di contratti di solidarietà sociale nonchè dalle leggi di settore a favore dei soggetti destinatari delle iniziative formative.

12. Erogazione del finanziamento

L'erogazione della quota pubblica del finanziamento verrà effettuata come segue:

. 50% , quale prima anticipazione, all'avvio delle attività
. 30% , quale seconda anticipazione, all'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e non prima di aver realizzato il 50% delle attività previste
il restante 20% a saldo, dopo l'approvazione della rendicontazione finale.

13. Obblighi del soggetto realizzatore

Gli obblighi del soggetto attuatore sono indicati in allegato al formulario di presentazione della domanda e saranno precisati nella Convenzione che verrà stipulata fra questo Ministero e il soggetto attuatore, dopo l'approvazione del progetto.

14. Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati alla realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito di questo Programma presenteranno progetti al Ministero del Lavoro, sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.
Le domande corredate dal solo formulario con indicazione del riferimento n. 940029/I/3-BOR. dovranno pervenire al "Ministero del Lavoro" Ufficio Centrale O.F.P.L. Divisione III, Via Castelfidardo, 43 - 00185 Roma, in duplice copia, entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Il Ministero si riserva di approvare anche progetti attivati prima della pubblicazione della presente circolare, relativi ad interventi a favore di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione mobilità provenienti da aziende , settori e aree di crisi, purchè previsti all'interno di accordi sindacali e accordi di programma o deducibili da impegni di governo.

Le domande riferite all'Asse 1 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati di lunga durata o esposti alla disoccupazione di lunga durata), potranno essere presentate anche dopo la scadenza sopra indicata ma in ogni caso entro il 20 novembre e a tal fine è prevista una riserva del 30% delle risorse relative all ' Asse.

Contestualmente una copia della domanda e del progetto esecutivo deve essere inviata agli Assessorati Regionali per la Formazione Professionale delle Regioni dove sono previste le azioni. Le Regioni esaminano i progetti pervenuti e comunicano al Ministero le proprie priorita`entro 30 giorni.

Il Ministro: TREU

95A3943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, firmato a Strasburgo il 2 febbraio 1993.

A seguito dell'emanazione della legge 14 dicembre 1994, n. 703, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, firmato a Strasburgo il 2 febbraio 1993, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano del protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, firmato a Strasburgo il 2 febbraio 1993, in data 27 gennaio 1995.

Ai sensi dell'art. 5, il protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, firmato a Strasburgo il 2 febbraio 1993 è entrato in vigore in data 24 marzo 1995 nei rapporti tra Italia e Francia.

Il seguente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995, pag. 43, prima colonna, recante: «Entrata in vigore del quinto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990».

95A3971

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1995.

95A3966

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT».

Il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1995.

95A3967

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione (Elenco n. 6)

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1993. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino. — Intestazione: Travo Francesco, nato a Tigliole il 4 giugno 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

95A3513

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 luglio 1995

Dollaro USA	1609,38
ECU	2148,20
Marco tedesco	1161,34
Franco francese	332,86
Lira sterlina	2573,08
Fiorino olandese	1036,84
Franco belga	56,484
Peseta spagnola	13,369
Corona danese	298,01
Lira irlandese	2642,60
Dracma greca	7,154
Escudo portoghese	11,013
Dollaro canadese	1179,03
Yen giapponese	18,725
Franco svizzero	1399,46
Scellino austriaco	165,13
Corona norvegese	261,20
Corona svedese	222,35
Marco finlandese	377,35
Dollaro australiano	1148,61

95A4013

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «La Summa Revision di Angelo Sillitti & Co. S.n.c.», in Palermo.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1995 la società «La Summa Revision di Angelo Sillitti & Co. S.n.c.», con sede legale in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione di intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A3945

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Emmanuel per il Sud del Mondo», in Lecce

Con decreto ministeriale 20 giugno 1995 la fondazione «Emmanuel per il Sud del Mondo», con sede in Lecce, è eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

95A3946

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i raggruppamenti scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: S01A «statistica», comprendente la disciplina «statistica»;

settore scientifico disciplinare: L25D «museologia e critica artistica e del restauro», comprendente la disciplina «museologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A3950

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189